



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Servizio atti consiliari

Flora

MARCO

Firenze, 4 DIC 2002

Prot. n. 9496/2.2004/R/S

e.p.c.

- Al Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
  - Ai componenti della 4<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Ai componenti della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Ai membri del Consiglio delle Autonomie locali
  - Al Presidente della Giunta regionale
  - Ai Presidenti dei Gruppi consiliari
  - Ai Consiglieri regionali
  - Al Coordinatore del Dip.to Consiglio regionale
  - Al Dip.to Presidenza e affari giuridici e legislativi
  - Alla Segreteria della Giunta regionale
  - Al Dip.to Diritto alla salute e delle politiche di solidarietà
  - Al Servizio assistenza generale alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Al Servizio assistenza generale alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente
  - Al Servizio assistenza generale al Consiglio delle Autonomie locali
- loro sedi

Oggetto: Proposta di Legge n. 218

Disposizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei de'unti

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 28 e 29 del regolamento interno dell'Assemblea, si trasmette alle seguenti Commissioni consiliari permanenti, la proposta di legge di cui all'oggetto:

- Commissione 4<sup>a</sup> per parere referente
- Commissione 1<sup>a</sup> per parere ex art. 31, comma 2 del regolamento

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) la suddetta proposta è comunicata al Consiglio delle Autonomie locali per eventuali osservazioni.

Con i migliori saluti.

D'ordine del Presidente  
(Dr. Roberto Ciamicioni)

Proponente: Consigliere Ciocchi

## **RELAZIONE**

### **BREVE STORIA DELLA CREMAZIONE**

La cremazione è un rito di antichissima tradizione: in Asia questa consuetudine si è mantenuta pressochè inalterata da millenni (si pensi all'India, ad esempio).

Anche in Europa, presso i Greci ed i Romani, esisteva l'usanza di cremare le persone: l'importanza del rito faceva sì che fosse riservata alle persone più nobili e famose.

L'ascesa del cristianesimo, e poi dell'islamismo, ne fecero decadere la pratica a favore della sepoltura.

Solo negli ultimi secoli si è tornati a parlare di cremazione nel mondo occidentale: nel 1822 il corpo del poeta Shelley fu bruciato sulla spiaggia di Viareggio. Fu il primo atto di una lunga battaglia che, con la nascita delle prime società per la cremazione, portò ad un progressivo incremento il numero dei suoi sostenitori.

Dal 1963 anche la Chiesa cattolica ha abolito il divieto di farsi cremare per i propri fedeli. Nell'aprile 2002 il cardinale Jorge Medina Estevez, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino, ha addirittura annunciato che si sta preparando una liturgia apposita per questa cerimonia: la cremazione è oramai la scelta di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

Tuttavia, il Codice di Diritto Canonico sostiene ancora, al canone 1176, che "la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana".

Oggi la cremazione è la scelta di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

### **LE LEGGI SULLA CREMAZIONE 1987/1990**

Negli ultimi decenni la spinta ad emanare normative a favore sulla cremazione si è fatta sempre più decisa, anche in Italia.

Importanti, in tal senso, sono state alcune leggi promulgate tra il 1987 ed il 1990.

Tali leggi non consentivano ancora, però, la dispersione delle ceneri, che dovevano invece essere conservate all'interno del cinerario comune.

### **UNA NUOVA LEGGE (L. 130 del 30 marzo 2001)**

L'inadeguatezza della legge, soprattutto in merito alla dispersione delle ceneri, ha spinto il Parlamento italiano a discutere di un suo aggiornamento nel corso della tredicesima legislatura.

Il Parlamento nel marzo 2001 ha approvato la nuova legge (L. 130 del 30/3/2001). Tale legge prevede, all'articolo 2, alcune modifiche all'articolo 411 del codice penale, che già disciplina la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale di stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto.

Prevede, altresì, modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, in ordine – oltre che alla dispersione delle ceneri –

anche alle modalità di conservazione delle stesse, modalità che prevedono anche l'affidamento ai familiari.

La principale novità del testo è data dal venir meno del divieto di dispersione delle ceneri. È caduto conseguentemente l'obbligo di conservazione nei cimiteri, per cui, ora, le ceneri verranno consegnate direttamente ai familiari o, come prevede il testo della nostra P.d.L., anche a terzi.

La dispersione potrà essere effettuata in spazi aperti (mare, bosco, montagna, campagna...) in aree private, oppure in spazi riservati all'interno dei cimiteri; non potrà avvenire all'interno dei centri urbani. Sarà anche possibile conservare l'urna in casa, purchè vi sia riportato il nome del defunto.

La legge dà anche indicazioni alle amministrazioni locali per la costruzione dei crematori, ed istituisce il divieto di trarre lucro dalla dispersione delle ceneri.

Peraltro, la nuova legge attribuisce al Ministro della Sanità, sentito il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia, il compito di provvedere alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, allo scopo di disciplinare proprio la dispersione delle ceneri. L'inazione governativa in merito potrebbe quindi non consentire, per parecchio tempo ancora, questa possibilità.

Tali modifiche avrebbero dovuto essere approntate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 130/2001, entro, cioè, la metà di ottobre del 2001; a distanza di oltre un anno, nel silenzio dello Stato, è stata decisa la presentazione di una proposta di legge regionale.

Tale proposta muove dall'esigenza di tener fede alle ultime volontà dei defunti, relativamente ad un aspetto personalissimo e, pertanto, meritevole di grande attenzione, di riguardo e di rispetto: quello dell'affidamento delle ceneri in caso di conservazione delle stesse e, in caso di dispersione, quella della scelta del soggetto che vi provvederà e del luogo della stessa.


La proposta si muove nel solco della disciplina dettata dallo Stato, ma rimasta inattuata; si è voluto porre, però, una maggiore attenzione nei confronti della volontà del defunto, prevedendo che il soggetto affidatario delle ceneri o il soggetto che provvederà alla dispersione possa essere indicato espressamente attraverso la forma scritta, dal defunto stesso. Solo in caso di mancanza di indicazione interverranno i soggetti previsti anche dalla normativa statale.

#### **I VANTAGGI DELLA CREMAZIONE**

Gli odierni cimiteri sono giganteschi e ingombranti strutture, troppo spesso situati all'interno dei paesi e delle città di cui, un tempo, costituivano l'estrema periferia.

La cremazione è invece una pratica igienica ed ecologica che permette di ridurre considerevolmente gli spazi ed i costi destinati ai defunti.

Scegliere la cremazione significa contribuire significativamente a creare condizioni di vita migliori per chi rimane, evitando nel contempo lo squallore del disfacimento del proprio corpo.

Pieraldo Ciucchi  


## **TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Con la presente legge la Regione Toscana disciplina l'affidamento e la dispersione delle ceneri dei defunti in attuazione della L. 130 del 30/03/2001.

## **TITOLO II - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **CAPO I - AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

### **Articolo 2 - Forma della scelta**

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà espressa del defunto.
2. La volontà deve essere manifestata in forma scritta e contenere l'indicazione della persona (soggetto affidatario) cui l'urna deve essere affidata.
3. Per i minori e le persone interdette la scelta è operata dal legale rappresentante.

### **Articolo 3 - Soggetto affidatario**

1. Soggetto affidatario può essere qualunque persona scelta liberamente dal defunto, anche non legata ad esso da vincoli di parentela o affinità.

### **Articolo 4 - Rinuncia dell'affidatario**

1. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto.
2. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali a ciò destinati.

## **CAPO II - DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Articolo 5 - Dispersione**

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà espressa del defunto manifestata nelle forme previste dall'articolo 2.

### **Articolo 6 - Esecutori della dispersione**

1. La dispersione delle ceneri è eseguita, in assenza di altra indicazione da parte del defunto, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

### **Articolo 7 - Luoghi**

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:
  - a) aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri
  - b) in natura
  - c) aree private
2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dagli articolo 3 comma 1 numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada). La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

### **CAPO III - NORME FINALI E DI RINVIO**

#### **Articolo 3 (Rinvio)**

1. Per quanto riguarda le procedure e le norme tecniche concernenti le caratteristiche, la sigillatura, la conservazione dell'urna si rinvia al Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990 e ai regolamenti di polizia mortuari comunali.